

Sent. n. 157/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato con il ricorso n.79852 del

registro di segreteria dal Sig. XX,

nato a omissis il omissis e residente

in omissis, alla via omissis,

C.F. omissis, elettivamente domiciliato in

00012 – Guidonia Montecelio (RM), alla Via del

Passeggio n. 114, presso lo Studio dell'Avv.

Mariolina Lucidi;

contro

- INPS in persona del legale rappresentante p.t. con

sede in Roma via Ciriaco il Grande 21 e sede territoriale

Roma Via Nizza 156;

- Stato Maggiore dell'Esercito e Centro Nazionale

Amministrativo dell'Esercito;

per la riliquidazione della pensione;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Tenutasi l'odierna udienza, nessuna parte presente.

FATTO

Il ricorrente XX con l'odierno

ricorso ha chiesto la riliquidazione della pensione,

previa modifica dell'importo della pensione annua

lorda riliquidata con il computo degli importi

corrisposti a titolo di ausiliaria, ivi inserendo

quindi anche l'indennità integrativa speciale di cui

alla legge n. 324/59 e successive modificazioni; e la

condanna della resistente P.A. alla determinazione

dell'importo di tutti gli arretrati maturati e non

percepiti, oltre spese di lite.

Con la nota depositata in data 16-6-2023, il

signor XX, per il tramite del

proprio legale Avv. Mariolina Lucidi, ha dichiarato

di voler rinunciare agli atti del giudizio, ai sensi

e per gli effetti dell'art. 110 C.G.C., in quanto è

venuto meno l'interesse del ricorrente alla domanda

spiegata con il ricorso introduttivo, ed ha chiesto

l'estinzione del procedimento.

All'odierna udienza, la causa è trattenuta in

decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

La comunicazione del ricorrente, con la quale rinuncia agli atti, è indicativa del venir meno dell'interesse alla domanda ed è intervenuta prima della chiamata in giudizio delle controparti.

Pertanto, il giudicante non può che dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi degli artt. 110 c.g.c.. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo, ai sensi dell'art.110 c.g.c.. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 aprile 2024.

Il giudice

Cons. Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 12.04.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA